

DETERMINAZIONE

Oggetto: Determina di rettifica della determina IRA n. 330/2025 del 06/08/2025, per variazione dell'importo da impegnare sui fondi del bilancio INAF anno 2025, causa adempimento degli obblighi sul versamento dell'IVA avvenuto in fase di sdoganamento da parte dello spedizioniere in qualità di dichiarante, e conseguente impegno di tale spesa a favore dello stesso;

IL DIRETTORE

Premesso che con determina 330/2025 del 06/08/2025 si dava l'avvio alla procedura per l'affidamento della fornitura di due contenitori schermati per RFI con attenuazione tra interno ed esterno non inferiore a 90 dB realizzati su misura;

Premesso che con suddetta determina la procedura è stata affidata alla ditta Labifix Innovations Private Limited con sede in Bangalore (India) per un importo di € 6.120,66 (IVA esclusa);

Preso atto che nella determina 330/2025, per mero errore materiale, si autorizzava l'impegno sui fondi del bilancio Inaf anno 2025 per un importo di € 7.467,21, includendo anche l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'impegno numero 17046 del 26/08/2025 per un importo complessivo di € 7.467,12 assegnato a:

- Labifix Innovations Private Limited per € 6.120,66 (parte imponibile)
- Agenzia delle entrate per € 1.346,55 (parte IVA);

Considerato l'articolo 1 D.P.R. 633/72 secondo cui "L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate";

Considerato l'articolo 67 comma 1 del D.P.R. 633/72 secondo cui "Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7:

- a) le operazioni di immissione in libera pratica;
- b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
- c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscono della esenzione totale dai dazi di importazione;

d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano”;

Visti gli artt.69 e 70 del D.P.R 633/72 in cui vengono indicati i criteri di determinazione e le modalità di applicazione dell'imposta sulle importazioni;

Visti gli artt. 18 e 77 del Regolamento Europeo N. 952/2013, i quali sanciscono che la rappresentanza doganale può essere “indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona”, e che di conseguenza “Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana”;

RILEVATO che l'operazione in questione si colloca nella casistica descritta al punto a dell'articolo 67 comma 1 del D.P.R. 633/72 ed è pertanto soggetta all'applicazione delle disposizioni sopra richiamate con conseguente pagamento dell'IVA al momento dello sdoganamento della merce, per il tramite del rappresentante doganale;

Preso atto, lo spedizioniere Fedex Express Italy S.r.l. ha provveduto agli adempimenti sul versamento dell'IVA sulla merce importata, determinandone l'importo dal suo valore effettivo dichiarato in valuta internazionale di \$USD 6.980,00;

Preso atto che Fedex Express Italy S.r.l. ha anticipato le spese relative agli adempimenti IVA e doganali, per un importo pari ad € 1.312,79, per i quali ha presentato un resoconto, accompagnato dalla bolletta doganale;

Visto l'Art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. 633/72, secondo il quale “Non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”;

Preso atto che alla procedura di affidamento per la fornitura in questione era stato assegnato il CIG B7E84F79CA;

DETERMINA

- **Di approvare** la variazione dell'impegno IRA 17046/2025, rimuovendo la parte riferita all'IVA, e lasciando esclusivamente la parte riferita alla fornitura, pari ad € 6.120,66, a favore della ditta fornitrice Labifix Innovations Privated Limited;
- **Di dare atto** che, ai fini del rimborso delle spese anticipate per gli adempimenti IVA e doganali, si provvede ad impegnare, sui fondi del bilancio INAF anno 2025, la spesa di € 1.312,79 a favore della ditta Fedex Express Italy S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (MI), facendola gravare su:

CRA 1.19
OB.FU. 1.05.02.10.65 – RADIOBLOCKS
Capitolo 1.02.01.99.999 – Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
CUP C73C22000560006

- **Di dare atto** che, fermo restando il contenuto della determina in questione, si prevede, con il presente atto, alla correzione degli errori presenti;
- **Di approvare** tutte le sopra elencate modifiche;
- **Di disporre**, ai sensi del D.Lgs 36/2023, art.28 "Trasparenza dei contratti pubblici", che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>;

Il Direttore
Dot. Gianfranco Brunetti



DG/